



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e sette nella sala consigliare, in seguito a convocazione disposta, con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti:

DEFFENDI	Claudio
VIOLA	Flavia
FRANCESCUTTI	Michele Pietro
SINICROPI	Katia
VALENTI	Gian Franco
MONTANARI	Tommaso
MORATTO	Rossella
BRUCHON	Chris
SABOT	Valeriano
BUFFOLIN	Martina
CABASS	Lucio
COLLENZINI	Laura

Assente giustificato:

FRANCESCHIN	Tomas
-------------	-------

Assiste il Segretario Comunale SECULIN dott. Flavio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio DEFFENDI, nella sua qualità di Sindaco.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 650, della Legge di stabilità 2014, di cui sopra, prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651, della Legge di stabilità 2014 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Atteso che il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.

Tenuto conto che:

- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 e tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso.

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2015 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura.

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto.

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti".

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato A).

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario.

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione.

Visti gli "*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2015*", costituito da prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe.

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 2 "*Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*" con cui ha apportato all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modifiche in materia di TARI, come segue:

- *((e-bis) al comma 652 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".*

Considerato che, in virtù delle predette disposizioni di legge, l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzioni di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, operando una riduzione del 25 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16, 17, 18 e 20 dell'elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2015.

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2014, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999).

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti

dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:

N° componenti	Kb scelto	Kb minimo	Kb massimo	Kb medio
1	0,6	0,6	1	0,8
2	1,4	1,4	1,8	1,6
3	1,8	1,8	2,3	2
4	2,2	2,2	3	2,6
5	2,9	2,9	3,6	3,2
6 e più	3,4	3,4	4,1	3,7

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici soggette a TARI nell'anno 2014, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999).

Preso atto che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2015, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:

- A favore delle fasce deboli di popolazione, relativamente abitazioni occupate da tali nuclei familiari, è introdotta una agevolazione di natura sociale, consistente in una **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) sia inferiore ad Euro **7.500,00=**;
- A favore dei nuclei familiari composti da **una persona di età non inferiore ai 65 anni**, è introdotta una **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile del tributo, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) sia inferiore ad Euro **7.500,00=** e che i requisiti dell'età e della composizione del nucleo familiare siano validi alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per cui si richiede l'agevolazione.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI.

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo statuto comunale.

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio dell'area contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Visto il parere consultivo di conformità all'ordinamento giuridico, espresso dal Segretario Comunale.

Udito l'intervento del Sindaco, Claudio Deffendi che spiega come il gettito della tassa debba pareggiare col costo dello smaltimento, e rilevato che quest'anno il costo del servizio

ha subito un incremento di € 114.000,00 pari al 44%, ma ciò ha inciso sui cittadini di un aumento medio dell'11%. Il fatto è che il piano finanziario della TARI si riferisce all'anno precedente e nel 2014 i cittadini di Villesse hanno pagato di meno, ma il TIARE è entrato a regime proprio in quell'anno. Il lavoro futuro sarà di valutare come distinguere le tariffe del TIARE rispetto alle altre; quanto al resto tutte le agevolazioni sono state confermate.

Con voti unanimi palesemente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2015 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato A);
2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2015 e con decorrenza 1° gennaio 2015, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

– **utenze domestiche:**

Componenti	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile
1	0,611109	46,873165
2	0,712961	109,370719
3	0,785712	140,619496
4	0,843913	171,868273
5	0,902114	226,553632
6 o più	0,945765	265,614603

– **utenze non domestiche:**

Descrizione	€/mq TF	€/mq TV	Tariffa al Mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,360234	0,333222	0,693457
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,473249	0,540016	1,013265
3. Stabilimenti balneari	0,268410	0,304800	0,573210
4. Esposizioni, autosaloni	0,211903	0,296960	0,508862
5. Alberghi con ristorante	0,755786	0,861477	1,617263
6. Alberghi senza ristorante	0,565074	0,641943	1,207016
7. Case di cura e riposo	0,671025	0,766411	1,437436
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,798166	0,911461	1,709627
9. Banche ed istituti di credito	0,409678	0,468471	0,878150
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,699278	0,893820	1,593098

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	0,918244	1,220181	2,138426
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,621581	0,578239	1,199819
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,649835	0,739949	1,389784
14. Attività industriali con capannone di produzione	0,642771	0,735049	1,377820
15. Attività artigianale di produzione beni specifici	0,769913	0,874218	1,644131
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,564021	2,915694	5,479715
17. Bar, caffè, pasticceria	1,928313	2,192406	4,120719
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	0,932371	1,060431	1,992802
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,087766	1,233902	2,321669
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	3,206792	3,654664	6,861456
21. Discoteche, night club	0,734596	0,838936	1,573531

3. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinata dall'Amministrazione Provinciale di Gorizia con deliberazione giunta n.154 del 22 ottobre 2014, nella misura del 4,30%;
4. di stabilire che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2015, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, con le seguenti condizioni:
 - a) A favore delle fasce deboli di popolazione, relativamente abitazioni occupate da tali nuclei familiari, è introdotta una agevolazione di natura sociale, consistente in una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro 7.500,00=;
 - b) A favore dei nuclei familiari composti da una persona di età non inferiore ai 65 anni, è introdotta una riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile del tributo, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro 7.500,00= e che i requisiti dell'età e della composizione del nucleo familiare siano validi alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per cui si richiede l'agevolazione;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con voti unanimi palesemente espressi.

- 0 0 0 0 0 -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Claudio Deffendi

IL SEGRETARIO

f.to dott.Flavio Seculin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal giorno 05 agosto 2015 al 20 agosto 2015.

addì 05 agosto 2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Roberta Andrian

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. n. 21/2003.

addì 05 agosto 2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Roberta Andrian

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

addì _____

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

- *Roberta Andrian* -